

VALIDITÀ DELL'AUTOCERTIFICAZIONE DELLA AVVENUTA VALUTAZIONE DEI RISCHI

L'art. 29, comma 5 del D. Lgs. 81/2008 ha previsto, per i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori, di evitare l'onerosa elaborazione del documento di valutazione dei rischi limitandosi ad effettuare una *autocertificazione* della avvenuta valutazione stessa.

La possibilità di ricorrere all'autocertificazione della avvenuta valutazione dei rischi è stata prevista nello stesso articolato di legge fino al **30 giugno 2012**.

Entro tale data quindi le autocertificazioni dovranno essere sostituite dal vero e proprio DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI.

La mancata elaborazione di tale documento comporta sanzioni di natura penale con possibilità di ammenda da 2500 a 6400 euro.

A tutt'oggi non si è al corrente di eventuali proroghe dell'entrata in vigore di tale obbligo. Pertanto è necessario che i Datori di Lavoro delle Imprese che hanno prodotto a suo tempo la Valutazione del Rischio in regime di autocertificazione, se interessati a regolarizzare la posizione della propria azienda, ci contattino fin da ora, per programmare l'effettuazione degli interventi necessari in tempo utile.

Per ogni ulteriore informazione potete contattare l'Ufficio Ambiente e Sicurezza al n. 035.238724.

Bergamo, 13.02.2012

Il DIRETTORE
(Dot. Alberto Gozzi)
